

**Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche**

Linee guida di indirizzo per l'utilizzo del marchio

(Delibera del Comitato Centrale del 14 dicembre 2018)

Preambolo

Al fine di

- Promuovere l'immagine della FNOPI e degli Ordini provinciali;
- Qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso gli iscritti agli Albi;
- Promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai professionisti;

la FNOPI ha richiesto alla Società Italiana Brevetti la registrazione di due marchi comprensivi dell'acronimo FNOPI e dell'acronimo OPI che è stata concessa rispettivamente con n. 17926714 per la FNOPI e n.17926722 per gli OPI.

Con la delibera del Comitato Centrale del 14 dicembre 2018 sono state approvate le seguenti Linee guida dirette a disciplinare le procedure di rilascio, uso e diffusione del marchio identificativo della FNOPI e degli Ordini .

Articolato

ART. 1 - REGISTRAZIONE

La FNOPI ha registrato presso la Società Italiana Brevetti i marchi descritti all'art. 2.

Esclusiva titolare dei marchi e di tutti i diritti, commerciali e non sui medesimi, è la FNOPI con sede in Roma. Essi identificano e contrassegnano rispettivamente gli uffici, ogni tipo di materiale e le iniziative della FNOPI e degli Ordini.

L'uso del marchio contenente l'acronimo FNOPI è autorizzato esclusivamente dal Comitato centrale della FNOPI, mentre l'uso del marchio contenente l'acronimo OPI è autorizzato dai Consigli direttivi nei limiti di cui all'art. 4

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL MARCHIO

I marchi registrati sono così identificati

Il primo (n. 17926722 del 27/11/2018) contiene graficamente i tre elementi che identificano gli Ordini provinciali ovvero:

- la fiamma con all'interno una croce (colore rosso),

- le mani (colore verde)
- l'acronimo OPI

Ai fini delle presenti Linee guida gli OPI devono utilizzare esclusivamente il marchio con l'acronimo OPI i cui applicativi sono stati inviati con la circolare n. 63/2018 sull'immagine coordinata e con successiva PEC con allegato il marchio vettoriale che comunque si allega alle presenti Linee guida.

Il secondo (N. 17926714 del 29/11/2008) contiene graficamente i tre elementi che identificano la FNOPI ovvero:

- la fiamma con all'interno una croce (colore rosso),
- le mani (colore verde)
- l'acronimo FNOPI

ART. 3 - PROPRIETA' DEL MARCHIO

La titolarità dei due marchi di cui all'art. 2 non è cedibile né trasmissibile a terzi ed è strettamente connessa alla identificazione della FNOPI e degli Ordini provinciali.

L'uso dei marchi da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione da parte rispettivamente della FNOPI o degli Ordini è tassativamente vietato.

ART. 4 - FINALITA' DELL'USO DEL MARCHIO

Finalità della divulgazione e dell'uso del marchio sono:

- Promuovere l'immagine della FNOPI e degli Ordini provinciali;
- Qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso gli iscritti agli Albi;
- Promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai professionisti;

ART. 5 - ORDINI PROVINCIALI

Con Delibera del 14 dicembre 2018 il Comitato Centrale ha deciso di concedere l'utilizzo gratuito del marchio con l'acronimo OPI (n. 17926722) agli Ordini provinciali per le iniziative rientranti nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse come determinate dalla normativa vigente ed opportunamente deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli OPI devono utilizzare il marchio nel rispetto delle finalità di cui all'art. 4 e qualora ne autorizzino l'uso da parte di terzi sono direttamente responsabili in caso di utilizzo non conforme

ART. 6 - DURATA

La durata delle presenti Linee guida è illimitata, fatto salve le prescrizioni di legge sulla durata delle privative derivanti dal marchio.

ART. 7 - USO DEL MARCHIO

La FNOPI può concedere a soggetti pubblici o privati l'uso del marchio per attività ritenute di interesse istituzionale e nel rispetto del Regolamento per la concessione dei patrocini vigente.

ART. 8. - USO DEL SIMBOLO

Il solo simbolo composto dai due elementi della fiamma con all'interno una croce (colore rosso) e delle mani (colore verde), senza acronimo, è segno identificativo e distintivo dell'esercizio della professione infermieristica da parte degli iscritti ai relativi albi tenuti dagli Ordini provinciali.

I professionisti regolarmente iscritti all'albo possono utilizzare ed adottare il simbolo di cui al presente articolo ai fini dell'esercizio della professione e nei limiti della normativa sulla pubblicità e nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee guida per gli Ordini provinciali sulla pubblicità dell'informazione sanitaria vigenti.

Ogni utilizzo illegittimo potrà essere sanzionato quale illecito deontologico dall'Ordine di appartenenza.

ART. 9 - TUTELA

La FNOPI perseguirà a termini di legge e di norme disciplinari interne chiunque usi il marchio senza preventiva autorizzazione ovvero impropriamente o in maniera difforme dalle presenti Linee guida.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Linee guida entrano in vigore dall'approvazione del Comitato Centrale.